



Camera Penale di Firenze

Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

La Camera Penale di Firenze

Considerato

- che sovente, nei procedimenti penali di maggiore complessità, il diritto costituzionalmente garantito alla difesa viene seriamente compromesso dalla ingente mole di atti e documenti che risulta arduo poter esaminare nelle cancellerie e di cui è assai complesso ottenere copia, per i tempi e per le spese relative ai diritti di copia che possono essere assai rilevanti e tali da mettere in difficoltà gli imputati, specie coloro che soltanto per poco superano la soglia per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
- Che in tal senso la pure parziale introduzione della informatizzazione dei fascicoli processuali, se pure idonea a semplificare il lavoro dei difensori ed a snellire il carico delle cancellerie, non riesce a risolvere le problematiche economiche sopra indicate che, anzi, sono aggravate dagli importi previsti dalla tabella di cui all'All. 8 del d.lvo 115/02, che prevede il versamento della somma di € 295,16= a titolo di diritti per il rilascio di ogni compact disk, perché tiene conto di una realtà di informatizzazione totalmente difforme da quella attuale.
- Che la tabella di cui al citato All. 8 non rispecchia ormai lo stato di evoluzione dei sistemi informatici, dato che riporta solamente i floppy disk, oramai inutilizzabili, ed i compact disk, pure essi obsoleti, non tenendo conto né dei DVD, né delle periferiche di archiviazione di massa USB (c.d. chiavette UBS), né della possibilità dell'invio a mezzo posta elettronica della documentazione riversata in atti.
- Che la mancanza di una normativa specifica sul punto compromette anche la certezza del diritto, laddove ogni ufficio tende ad istituzionalizzare regole proprie, che vanno dal non rilasciare copie informatiche all'applicazione di criteri empirici di comparazione fra i MB previsti in un floppy disk e quelli scaricati su una chiavetta USB, con arbitrarie pretese di rilascio di diritti di copia talvolta anche per migliaia di euro.
- Che d'altra parte l'art. 40 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia prevede che "Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati, anche con riferimento a nuovi mezzi tecnologici, il diritto di copia e il diritto di certificato e ne sono individuati gli importi sulla base dei costi del servizio e dei costi per l'incasso dei diritti", laddove le tabelle di cui agli artt. 266 e ss. dello stesso T.U. sono



Camera Penale di Firenze

Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

applicate in via transitoria “sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 40”.

- Che d'altra parte, fermo restando il diritto ad ottenere il rilascio di copia cartacea, proprio l'auspicata informatizzazione dei fascicoli processuali – espressione del principio di efficienza e buon andamento della P.A. – dovrebbe spingere a favorire il rilascio di copia informatica, cosa che, alla luce degli strumenti tecnici odierni, consente certamente allo Stato un considerevole risparmio di tempo (nell'evitare di dover sovente ripetere le stesse copie) e di denaro (per l'energia, la carta ed il toner da usare).
- Che quindi l'introduzione di una nuova disciplina che tenga conto degli sviluppi tecnologici e delle spese da un lato, e dell'opportunità di favorire l'informatizzazione dall'altra non può che andare incontro al diritto di difendersi senza vedersi gravati da ingenti ed ingiustificati costi per i diritti di copia.

PQM

La Camera Penale di Firenze invita la Giunta dell'UCPI a sollecitare il Ministero della Giustizia a farsi promotore dell'emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 40 T.U. delle spese di giustizia che favorisca in modo effettivo – e quindi anche nel contenimento degli importi dei relativi diritti – il rilascio di copie informatiche dei fascicoli processuali.